



Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per lama e alpaca

Manuale di controllo - Protezione degli animali

11 ottobre 2021





Direttiva tecnica

concernente la

protezione degli animali per lama e alpaca

del 11 ottobre 2021

Versione 2.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.


Indice

Disposizioni generali	4
Punti di controllo	6
1. Formazione	6
2. Misure minime	7
3. Occupazione delle stalle	7
4. Pavimenti nelle stalle e suolo dei parchi	8
5. Settore di riposo	8
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita.....	9
7. Illuminazione	9
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	10
9. Approvvigionamento di foraggio e acqua.....	11
10. Stabulazione individuale e contatti sociali.....	11
11. Movimento.....	12
12. Detenzione permanente all'aperto	12
13. Ferimenti e cura degli animali, cura di unghioni e denti e tosatura in cluse	13
14. Interventi sugli animali.....	13
15. Altro	14
Allegato: Misure minime	15
A Stabulazione in gruppo.....	15
B Stabulazione individuale degli esemplari maschi	15
C Superficie minima dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto	15

Disposizioni generali

Misure

Le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).



Definizione di «lama e alpaca»

Lama, alpaca e i rispettivi incroci sono considerati animali domestici.

Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- Singoli animali sono eccessivamente imbrattati.

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- Il settore di riposo non è ricoperto di lettiera né isolato dal freddo in altro modo.
- Gli animali non hanno accesso all'acqua in qualsiasi momento.
- Uno o più animali sono eccessivamente imbrattati, questa condizione perdura da molto tempo e non sono state adottate pratiche di cura.
- Un esemplare maschio tenuto da solo non ha un contatto visivo con i conspecifici.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- Uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. ferita aperta) senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. cattivo stato generale, animale a terra, grave zoppia) senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato.
- Uno o più animali presentano unghioni decosamente troppo lunghi.
- Uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione

Basi legali [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola ¹⁾;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola ³⁾;
- ✓ in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca

- ✓ non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di lama / alpaca è cambiato.
-

2. Misure minime

Basi legali [art. 10 cpv. 1 OPAn](#)

Altre basi Informatione tecniche [17.1 Requisiti minimi per la detenzione di lama e alpaca](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ le misure minime delle stalle sono rispettate per tutti i lama e gli alpaca presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
-

Nota bene

- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).
-

3. Occupazione delle stalle

Basi legali [all. 1 tab. 6 OPAn](#)

Altre basi

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ è presente un parco provvisto di riparo o stalla;
 - ✓ il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.
-

Nota bene —

4. Pavimenti nelle stalle e suolo dei parchi

Basi legali [art. 7 cpv. 3 OPAn](#) [art. 34 OPAn](#) [art. 57 OPAn](#)

Altre basi

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;
 - ✓ il suolo di un parco la cui superficie non supera le dimensioni minime è provvisto di un rivestimento solido;
 - ✓ il parco è provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi ^{a)};
 - ✓ il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non è fangoso;
 - ✓ il terreno non è fortemente inquinato da feci o urina.
-

Nota bene

- a) Di norma, gli animali stessi scelgono i luoghi in cui rotolarsi nei punti pianeggianti del pascolo. In un parco con suolo provvisto di un rivestimento solido, l'area utilizzata dagli animali per rotolarsi può essere ad esempio costituita da terra.
-

5. Settore di riposo

Basi legali [art. 57 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo ¹⁾.

Osservazione

- 1) *I pavimenti in pietra o in calcestruzzo devono essere muniti ad es. di un tappeto di gomma o ricoperti sufficientemente di lettiera (ad es. paglia, fieno, trucioli di legno).*
-

Nota bene —

6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita

Basi legali [art. 35 OPAn](#) [art. 57 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali ¹⁾;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali;
- ✓ i parchi non sono recintati con filo spinato ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Il parco e le aree d'uscita possono essere delimitati da recinti elettrici se la superficie è sufficientemente grande e concepita in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.*
- 2) *I parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. In particolare, occorre provvedere a che i recinti non possano essere oltrepassati o spezzati dagli animali. I recinti devono essere ben visibili.*

Nota bene —

7. Illuminazione

Basi legali [art. 33 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ^{a)}.
Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;

- ✓ l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ^{b)};

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;
- ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.
 - b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.
-

8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla

Basi legali [art. 11 OPAn](#) [art. 12 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non vi sono correnti d'aria;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ è possibile respirare normalmente¹⁾;
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
 - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
 - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
 - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ i lama e gli alpaca non sono esposti a rumore eccessivo ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*
-

Nota bene —

9. Approvvigionamento di foraggio e acqua

Basi legali [art. 4 cpv. 1 OPAn](#) [art. 58 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i lama e gli alpaca hanno sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo ¹⁾;
- ✓ i lama e gli alpaca hanno sempre accesso all'acqua.

Osservazione

- 1) *Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni capo, non sono previste disposizioni specifiche per i lama e gli alpaca. È responsabilità del detentore provvedere a che, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che acqua e alimenti soddisfino i requisiti igienici.*
-

Nota bene —

10. Stabulazione individuale e contatti sociali

Basi legali [art. 13 OPAn](#) [art. 57 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i lama e gli alpaca vengono tenuti in gruppo con i propri conspecifici 1) 2);
- ✓ solo i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale vengono tenuti da soli;
- ✓ i maschi tenuti da soli hanno un contatto visivo con i conspecifici.

Osservazioni

- 1) *Questa regola si applica anche per i lama o gli alpaca impiegati per la protezione delle greggi.*
2) *I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.*
-

Nota bene —

11. Movimento

Basi legali [art. 57 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i lama e gli alpaca hanno quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi ¹⁾.

Osservazione

1) *Tale regola si applica anche per i maschi tenuti da soli.*

Nota bene —

12. Detenzione permanente all'aperto

Basi legali [art. 36 OPAn](#) [art. OFPAn](#) [art. 6 OFPAn](#), [art. 7 OFPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ in condizioni meteorologiche estreme ^{a)}, gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
 - ✓ la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
 - ✓ viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;
Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);
 - ✓ il terreno dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;
 - ✓ la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
 - ✓ si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;
 - ✓ gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;
 - ✓ se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.
-

Nota bene

- a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.
-

13. Ferimenti e cura degli animali, cura di unghioni e denti e tosatura incluse

Basi legali [art. 5 OPAn](#) [art. 31 OFPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;
 - ✓ gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
 - ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;
 - ✓ gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
 - ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono;
 - ✓ la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;
 - ✓ gli unghioni e i denti vengono accorciati periodicamente a regola d'arte, secondo la loro crescita (non sono presenti animali con unghioni e denti eccessivamente lunghi);
 - ✓ i lama e gli alpaca vengono tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame ^{a)};
 - ✓ gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;
 - ✓ la tosatura di lama e alpaca tenuti costantemente all'aperto avviene con una tempistica che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteorologiche.
-

Nota bene

- a) Per esperienza si può affermare che è necessaria una tosatura una volta l'anno. La formazione di fibre nei lama e negli alpaca può differire notevolmente a seconda della tipologia. Ad esempio, solitamente gli alpaca Huacaya vanno tosati annualmente mentre per quelli Suri è sufficiente una tosatura ogni due anni.
-

14. Interventi sugli animali

Basi legali [art. 4 LPAn](#) [art. 15 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte, in particolare
 - ✓ la castrazione di esemplari maschi di lama e alpaca ¹⁾.

Osservazione

- 1) La castrazione deve essere eseguita esclusivamente da un veterinario.
-

Nota bene —

15. Altro

Basi legali [art. 16 OPAn](#)

Altre basi —

Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).
-

Allegato: Misure minime

A Stabulazione in gruppo

	Animali adulti ³⁾
Superficie del parco ^{1) 2)}	
Gruppi fino a 6 capi, m ² complessivi	250
Gruppi di oltre 6 capi, inoltre:	
- dal 7° al 12° capo, per ogni capo, m ²	30
- dal 13° capo, per ogni capo, m ²	10
Superficie del riparo o della stalla per capo, m ²	2

Osservazioni

- 1) *I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.*
- 2) *Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni capo, non sono previste disposizioni specifiche per i lama e gli alpaca. È responsabilità del detentore provvedere a che, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che acqua e alimenti soddisfino i requisiti igienici.*
- 3) *Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso parco fino all'età di sei mesi. Successivamente vengono considerati come esemplari adulti.*

B Stabulazione individuale degli esemplari maschi

	Maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale
Superficie del parco ¹⁾ , m ²	250
Superficie del riparo o della stalla , m ²	4

Osservazione

- 1) *In un'azienda non necessariamente deve essere presente un parco per ogni gruppo di animali. Tuttavia, devono poter essere esposte in maniera plausibile le modalità con cui si garantisce quotidianamente a tutti gli animali – incluso un esemplare maschio tenuto da solo – l'accesso al parco per diverse ore.*

C Superficie minima dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto

- In un riparo destinato a offrire protezione in condizioni meteorologiche estreme devono essere rispettate le superfici minime ¹⁾ per la stabulazione in gruppo (di cui al punto A), rispettivamente per la stabulazione individuale (di cui al punto B).

Osservazione

- 1) *Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.*